



Istituto Istruzione Superiore Statale
"Enzo Ferrari-Hertz"
e mail: rmis08100r@istruzione.it rmis08100r@pec.istruzione.it
Web: www.iisenzoferrari.it

Sede Legale Via Grottaferrata, 76 - 00178 Roma
Tel.: + 39 06.121122325 - Fax: + 39 06.67663813
Sede via Ferrini 83 tel.: 06.121122325 Sede via Procaccini 70 tel.: 06.121122805



Agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli alunni minorenni
Agli studenti maggiorenni
E pc Ai Docenti

OGGETTO: comportamenti scorretti tenuti da studenti nel corso delle video lezioni - accessi abusivi nelle classi virtuali - danneggiamento di sistemi informatici – responsabilità penali e civili

Recentemente i media hanno dato risalto a notizie che riportavano le “bravate” di alcuni studenti che hanno tenuto comportamenti non corretti e addirittura di rilevanza penale durante le connessioni informatiche necessarie per realizzare il servizio di didattica con modalità a distanza. Ciò che è più grave che alcune azioni fortemente censurabili sono state compiute da studenti estranei alla classe virtuale che vi si erano introdotti in quanto in possesso di password consegnata da studenti appartenenti alla classe.

Si ritiene opportuno ricordare che la legge n° 547/93 ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di reati qualificandoli informatici la cui attività illecita ha come oggetto o mezzo, per la commissione del reato, un sistema informatico o telematico. Orbene, poiché per realizzare il servizio della didattica a distanza la Istituzione Scolastica ha autorizzato l'utilizzo di piattaforme (oltre tutto indicate dal Ministero dell'Istruzione), è evidente che comportamenti non corretti o peggio potrebbe integrare i seguenti reati:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.)
- Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (art. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.)

Se poi l'introduzione è effettuata allo scopo di danneggiare o interrompere il sistema informatico in modo da interrompere le video lezioni si integrerebbe i reati:

- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-bis c.p.)

A queste fattispecie di reato si aggiunge, ovviamente, il delitto di cui all'art. 340 C.P. "*interruzione di pubblico servizio*".

Si invitano, pertanto, gli esercenti la responsabilità genitoriale a prestare la massima vigilanza affinché i minori tengano comportamenti corretti durante le connessioni e da altri comportamenti che possano integrare reati quali sopra indicati e soprattutto si astengano dal fornire le password a persone estranee che potrebbero inserirsi abusivamente onde assumere atteggiamenti quali censurati e, altresì, commettere i delitti sopra richiamati.

Corre, inoltre, anche l'obbligo di ricordare che gli studenti minorenni sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale per i Minorenni di Roma, per cui, in caso di atteggiamenti censurabili o di commissione di reati quali sopra riportati, il Dirigente Scolastico deve, da una parte, promuovere azione disciplinare nei confronti dell'alunno responsabile per avere realizzato il comportamento scorretto o per avere commesso alcuno dei delitti richiamati o di averne favorito la commissione perché ha rivelato la password d'accesso a qualche estraneo divenuto autore dei reati in questione.

Dall'altra, ha il dovere di denunciare i responsabili alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma per l'inizio dell'opportuno procedimento penale. In disparte le considerazioni che, se è pur vero che i minori vanno incontro a conseguenze di carattere penale, è ancora più vero che gli esercenti la responsabilità genitoriale possono incorrere in responsabilità di natura civilistica per danni materiali (ad esempio: danneggiamento del sistema informatico) o morali (ad esempio: vedi messa in pericolo del prestigio della Istituzione Scolastica o Docenti). Ovviamente gli studenti maggiorenni rispondono in proprio, sia dal punto penalistico che civilistico, dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma e che eventuali denunce vengono inoltrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Tanto si doveva affinché gli esercenti la responsabilità genitoriale non si trovassero inavvertiti dinanzi ad accadimenti, francamente dalle conseguenze di alquanto gravità.

Roma, 9 aprile 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ida Crea

Firma autografa sostituita

a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93